

## **Direttive sul computo di prestazioni di studio regolamentate per i cicli di studio e le formazioni supplementari dello IUFFP**

del 1° agosto 2010 (Stato 21 marzo 2012)

La direttrice dell'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP, visto l'articolo 16 capoverso 2 del Regolamento degli studi IUFFP del 22 giugno 2010 emana le seguenti direttive:

### **Art. 1      Oggetto**

<sup>1</sup> Le presenti direttive disciplinano il computo delle prestazioni di studio regolamentate, svolte presso lo IUFFP oppure presso istituzioni paragonabili, sui cicli di studio e sulle formazioni supplementari dello IUFFP. Sono considerate istituzioni paragonabili allo IUFFP in particolare le università, le alte scuole pedagogiche, le scuole universitarie professionali, l'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale ISPFP e le scuole universitarie estere.

<sup>2</sup> Le disposizioni di queste direttive possono essere precisate nelle descrizioni dei moduli dei cicli di studio e delle formazioni supplementari.

### **Art. 2      Principi**

<sup>1</sup> Sono considerati prestazioni di studio computabili i moduli dei cicli di studio o delle formazioni supplementari.

<sup>2</sup> Le prestazioni di studio svolte vengono riconosciute se vengono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- a. gli obiettivi e i contenuti delle prestazioni di studio da computare corrispondono a quelle delle prestazioni di studio regolarmente previste;
- b. il numero di ore di studio complessive delle prestazioni di studio da computare (punti di credito ECTS o importi equivalenti) deve essere almeno uguale a quello delle prestazioni di studio regolarmente previste;
- c. se le prestazioni di studio regolamentate prevedono una qualifica sotto forma di un esame o di un lavoro individuale, per le prestazioni di studio da computare deve essere comprovata una qualifica paragonabile;
- d. tra la conclusione delle prestazioni di studio da computare e l'inizio del ciclo di studio o del ciclo di formazione continua non devono trascorrere più di sei anni. In presenza di motivazioni valide, la / il responsabile nazionale del dipartimento Formazione o Formazione continua può concedere un termine più lungo.

### **Art. 3      Computo massimo**

<sup>1</sup> Per quanto riguarda i cicli di studio, possono essere computate prestazioni di studio non svolte presso lo IUFFP o ISPFP fino a un massimo del 50% del totale del rispettivo ciclo di studio.

<sup>2</sup> Per quanto riguarda le formazioni supplementari CAS, DAS e MAS, possono di norma essere computate prestazioni di studio non svolte presso lo IUFFP o ISPFP fino a un massimo del 50%

del totale della rispettiva formazione supplementare. In presenza di motivi validi, la / il responsabile nazionale del dipartimento Formazione continua può accordare il computo di prestazioni di studio pari ad al massimo due terzi del totale della formazione supplementare.

#### **Art. 4 Competenza**

<sup>1</sup> Il computo delle prestazioni di studio regolamentate sui cicli di studio dello IUFFP è di competenza della / del responsabile nazionale del dipartimento Formazione.

<sup>2</sup> Il computo delle prestazioni di studio regolamentate sulle formazioni supplementari dello IUFFP è di competenza della / del responsabile nazionale del dipartimento Formazione continua.

#### **Art. 5 Procedura**

La procedura per il computo delle prestazioni di studio prevede le seguenti fasi:

- a. Chi è ammesso e immatricolato o iscritto a un ciclo di studio o ad una formazione supplementare, può presentare una domanda per il computo di prestazioni di studio. Alla domanda vanno allegati tutti gli attestati dell'istituzione di formazione, riconosciuta dal secondo l'articolo 1 capoverso 1 del presente documento, presso la quale sono state svolte le prestazioni di studio da computare.
- b. La domanda viene analizzata dalla risp. dal responsabile del modulo del rispettivo ciclo di studio o della rispettiva formazione supplementare e viene trasmessa, con parere favorevole o contrario, alla / al responsabile nazionale del dipartimento per la decisione rispettando la via gerarchica.
- c. La decisione della risp. del responsabile nazionale del dipartimento riguardo al computo, completo o parziale, oppure del mancato computo di una prestazione di studio viene comunicata per iscritto alla / al richiedente.

#### **Art. 6 Opposizione**


Contro una decisione negativa in merito al computo è data facoltà di sollevare opposizione per iscritto alla direttrice o al direttore IUFFP (indirizzo: Kirchlindachstrasse 79, Casella postale, CH-3052 Zollikofen) entro 30 giorni. Il termine non è prorogabile. Il ricorso deve contenere una richiesta e una motivazione.

#### **Art. 7 Abrogazione del diritto previgente**

Le Direttive sul computo di prestazioni di studio regolamentate per i cicli di studio di formazione continua dello IUFFP del 1° agosto 2008 (stato 15 marzo 2009) vengono abrogate.

#### **Art. 8 Entrata in vigore**

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° agosto 2010.

  
Dr. Dalia Schipper  
Direttrice